



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI**  
**"M. FANNO"**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**"LE TECNICHE DI RICICLAGGIO: IL CASO *AEMILIA*"**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. PARBONETTI ANTONIO**

**LAUREANDO: LORIA GIUSEPPE**

**MATRICOLA N. 1091471**

**ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017**

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.  
Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

Giuseppe Lova

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>Capitolo I – Le tecniche di riciclaggio</b> .....	<b>6</b>
1. Il riciclaggio di denaro .....	6
1.1. Metodo delle due società .....	7
1.2. Controllo di società sportive .....	7
1.3. Il “loan back” .....	8
1.4. Case da gioco .....	8
1.5. Tecnica del rimborso fiscale .....	9
1.6. Transazioni fittizie di immobili .....	9
1.7. Utilizzo del denaro contante .....	9
<b>Capitolo II – Il caso <i>Aemilia</i></b> .....	<b>10</b>
2. Il processo <i>Aemilia</i> .....	10
2.1. Concessione di prestiti a tassi usurari .....	10
2.2. Trasferimento fraudolento di valori .....	11
2.3. La vicenda dei cantieri di Sorbolo (PR).....	11
2.4. Architettura delle “frodi carosello”.....	12
2.5. Fornitura di manodopera.....	13
<b>Capitolo III – Gli obblighi e i rischi gravanti sui liberi professionisti</b> .....	<b>14</b>
3. La normativa antiriciclaggio .....	14
3.1. Valutazione e gestione del rischio .....	15
3.2. Adeguata verifica della clientela.....	15
3.3. Conservazione dei documenti .....	16
3.4. Segnalazione di operazioni sospette .....	17
3.5. Il ruolo dei collaboratori e dipendenti.....	17
3.6. Il sistema sanzionatorio .....	17
<b>Conclusioni</b> .....	<b>19</b>
<b>Fonti bibliografiche e sitografia</b> .....	<b>21</b>

## Introduzione

Lo scenario internazionale riferito alla criminalità economica organizzata è mutato profondamente negli ultimi anni. In tale ambito, il Prof. Antonio Parbonetti, docente di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Padova, il dott. Michele Fabrizi, assegnista di ricerca e la dott.ssa Patrizia Malaspina, dottoranda del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università degli Studi Padova, hanno preso in esame le cosiddette "Aziende criminali" del centro-Nord dell'Italia: da tale ricerca<sup>1</sup> è emerso un nuovo profilo delle organizzazioni mafiose all'interno delle aziende. Si tratta di una mafia "acculturata" che si serve di soggetti professionisti che occupano posti di rilievo e di prestigio in ambito sociale, con una espansione che privilegia aree economicamente sviluppate e caratterizzate da buone condizioni istituzionali e dunque con una forte capacità di internazionalizzazione: la 'ndrangheta e la camorra ad esempio hanno "filiali" ovunque e hanno creato un vero e proprio network internazionale. I risultati della ricerca – come afferma Daniele Mont D'Arpizio nel suo articolo<sup>2</sup> – "denotano quasi un mutamento genetico della criminalità organizzata sempre più padrona degli strumenti economici e finanziari", dotata di una forte capacità di adattamento alle nuove realtà socio-economiche e politiche. Le organizzazioni criminali dimostrano perciò di possedere strutture duttili e attitudine al cambiamento che sono le caratteristiche tipiche delle imprese private sane che resistono ai mutamenti dei mercati attraverso l'innovazione e l'adattamento. Tra le principali attività delle Aziende criminali emerse dallo studio sopra citato rilevano in questa sede quelle relative al riciclaggio del denaro sporco, cioè prodotto illecitamente, e al suo successivo reimpiego in attività lecite. Il denaro sporco e tutte le tecniche volte al riciclaggio sono la naturale, ma non giustificata, conseguenza dell'esistenza di organizzazioni criminali e delle loro attività economiche e finanziarie illecite<sup>3</sup>; conseguenze purtroppo inevitabili considerando la triste rilevanza per la nostra società di un fenomeno come quello della criminalità economica. Negli ultimi anni il fenomeno del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite ha richiamato l'attenzione dei Governi delle maggiori economie mondiali in considerazione delle conseguenze economiche distorsive che tale fenomeno comporta in termini di corruzione, commissione di reati, evasione fiscale e concorrenza sleale.

Il riciclaggio di denaro sporco è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa<sup>4</sup>, in altre parole quella parte di ricchezza che se pur prodotta non è intercettata dal Fisco perché non dichiarata.

---

<sup>1</sup> IL DNA DELLE AZIENDE CRIMINALI, Padova, 23 febbraio 2016.

<sup>2</sup> La mafia e le "aziende criminali" del Nord Italia, Padova, 4 marzo 2016.

<sup>3</sup> Banche Italia. Riciclaggio di denaro: nascondere la sua natura "delittuosa".

<sup>4</sup> Wikipedia. Riciclaggio di denaro.

L'elaborato è strutturato in tre capitoli: nel primo capitolo verranno descritte le principali tecniche di riciclaggio usate e le fasi che caratterizzano tale processo; nel secondo capitolo verranno esposte le tecniche di riciclaggio poste in essere dall'organizzazione criminale posta sotto la lente del processo *Aemilia*; una volta esposte le tecniche e quindi compreso il *modus operandi* degli attori del processo di riciclaggio, nel terzo e ultimo capitolo si è ritenuto necessario approfondire le attuali misure di prevenzione e di contrasto al riciclaggio adottate dalle Autorità governative, mediante l'analisi della normativa antiriciclaggio con particolare riferimento agli obblighi e rischi gravanti sui liberi professionisti.

## Capitolo I – Le tecniche di riciclaggio

### 1. Il riciclaggio di denaro

Il cosiddetto denaro sporco, cioè prodotto illecitamente, deve essere “lavato” e/o impiegato in attività e operazioni lecite al fine di nascondere la sua natura delittuosa. Così facendo, le organizzazioni criminali ostacolano l’identificazione del denaro sporco e il suo successivo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il processo di riciclaggio consiste proprio in questo: convertire o trasferire beni mobili e immobili nonché denaro contante di provenienza illecita allo scopo di occultare o dissimulare la loro reale origine per immetterli nel circuito legale.

Il processo di riciclaggio è tipicamente articolato in tre fasi<sup>5</sup>:

- I.** Collocamento (Placement stage): la prima fase del processo di riciclaggio comprende tutte quelle operazioni volte all’introduzione delle somme illecitamente prodotte nel sistema finanziario o a impiegarlo nell’acquisizione di beni e servizi. In questa fase il denaro sporco viene fisicamente immesso nel circuito finanziario senza che vi sia stata una sua “pulitura”; per tale motivo questa prima fase è anche chiamata fase di “pre-lavaggio”. Le tecniche tipicamente utilizzate per questa fase sono il “contrabbando di denaro” (“currency smuggling”), le “case da gioco” o il deposito di piccole somme in conti correnti nazionali o esteri attraverso dei prestanome;
- II.** Pulitura (Layering stage): la seconda fase è la più complessa e articolata poiché prevede una serie di trasformazioni o trasferimenti nel tempo e nello spazio del denaro sporco col fine di “lavarlo” e separarlo dalla sua origine delittuosa. Gli attori del riciclaggio, sfruttando le differenti regolamentazioni tra i vari Paesi e le scappatoie nelle legislazioni vigenti, danno vita ad una complessa struttura di movimentazioni finanziarie col fine di dissimulare la reale natura del denaro sporco sfuggendo ai controlli da parte del Fisco. Questa fase richiede competenze finanziarie di alto livello per la realizzazione delle operazioni di riciclaggio in modo da impedire agli Organi di Controllo di smascherare tali operazioni. Una tecnica solitamente usata per questa fase è la costituzione di una struttura societaria, comprendente delle società *off-shore*, per l’effettuazione dell’attività di false fatturazioni;
- III.** Reimpiego (Integration stage): la terza e ultima fase comprende l’investimento del denaro ormai “lavato”. A questo punto il denaro, non essendo più riconducibile alle attività illecite che lo hanno prodotto, può essere liberamente impiegato per renderlo reddito nell’economia legale per trarne profitti e per generare ulteriori somme la cui provenienza appaia alla fine totalmente lecita.

---

<sup>5</sup> ComplianceJournal.it, 2017. Le 3 fasi del riciclaggio di denaro sporco.

Le tecniche di riciclaggio non sono altro che gli strumenti economici e finanziari utilizzati dagli attori del processo di riciclaggio per portare a termine una o più fasi del processo medesimo. Le varie fasi del processo di riciclaggio, sebbene distinte, possono talvolta coincidere dal momento che alcune tecniche integrano gli estremi di più fasi del processo. Tipicamente gli attori del riciclaggio tendono a far coincidere le ultime due fasi, di pulitura e reimpiego, così da evitare che il denaro “pre-lavato” resti riconducibile alla sua reale origine per un lungo periodo di tempo.

Le tecniche poste in essere dalle organizzazioni criminali sono in costante aggiornamento. Le più usate possono essere descritte nelle seguenti: metodo “delle due società”, controllo di società sportive, loan back, case da gioco, tecnica del rimborso fiscale, transazioni fittizie di immobili e utilizzo del denaro contante.

### **1.1. Il metodo delle due società**

L'organizzazione criminale, tramite il controllo di due società<sup>6</sup>, simula una fornitura di beni e servizi: una società chiede fittiziamente beni e servizi all'altra che emette fatture per operazioni inesistenti. La società che emette le fatture false può così dimostrare la provenienza del denaro “lavato”. In questo schema la società che emette false fatture prende il nome di cartiera. Le cartiere – come spiega il prof. Parbonetti – sono facilmente individuabili soprattutto alla luce di un'indagine statistica perché sono caratterizzate da un andamento sincrono di costi e ricavi, dalla dimensione medio-piccola e dai ricavi molto volatili (Cfr. IL DNA DELLE AZIENDE CRIMINALI, Padova, 23 febbraio 2016). Queste ultime sono solitamente utilizzate per provvedere alla monetizzazione delle somme che sono state riciclate dopo essere state depositate nei conti correnti loro intestati. Nella pratica spesso accade che la fornitura di beni e servizi venga in concreto posta in essere, però a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello dichiarato in fattura. La differenza tra il prezzo indicato in fattura e quello reale corrisponde alla somma di denaro sporco da riciclare. Questa tecnica è molto frequente nella fase di “Layering”.

### **1.2. Controllo di società sportive**

Il rischio di una commistione tra le organizzazioni criminali e il mondo del calcio è stato più volte segnalato dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF). Il calcio è un settore attrattivo per la criminalità organizzata e vulnerabile alle infiltrazioni criminali a causa della sua struttura e dei suoi sistemi di finanziamento, come si evince dalla testimonianza<sup>7</sup> di un procuratore sportivo raccolta dall'Espresso. Una delle tecniche di riciclaggio più ricorrenti è quella dell'acquisto di società in difficoltà economiche

---

<sup>6</sup> Money Laundering, 2012. Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro.

<sup>7</sup> La Notizia giornale.it, 2014, Nel mondo del calcio sporco, di Piero Messina e Paolo Zoppi per l'Espresso.

con lo scopo di ricapitalizzarle come parimenti avviene in altri settori economici. Altri modi attraverso i quali è possibile porre in essere operazioni di riciclaggio riguardano i meccanismi di trasferimento dei giocatori tra le varie società sportive. La valutazione degli asset, ad esempio le performance dei giocatori, dipende da stime e congetture che si fondano su variabili molto difficili da sindacare; non così accade, com'è noto, per la valutazione di un qualsiasi altro cespite presente nel bilancio che deve rispondere a precisi principi contabili. La sopravvalutazione delle capacità tecniche di un giocatore corrisponde a una tecnica di riciclaggio simile a quella del sovrapprezzo di beni e servizi. La tecnica sopra descritta, date le varie modalità di utilizzo, può integrare una o più fasi del processo di riciclaggio.

### **1.3. Il “Loan back”**

Questa tecnica<sup>8</sup>, tipica nella fase di Integration, presuppone che l'organizzazione criminale depositi il denaro sporco da riciclare su un conto corrente acceso presso una banca avente sede in un cosiddetto “paradiso fiscale” sfruttando il vantaggio offerto dai diversi regimi dei vari Paesi in tema di segreto bancario. L'organizzazione criminale, una volta ricevuta la documentazione che certifica il suddetto deposito, può chiedere un prestito a un istituto bancario italiano offrendo come garanzia la somma depositata nel paradiso fiscale. Il denaro così ottenuto sotto forma di prestito sarà investito nel circuito legale.

### **1.4. Case da gioco**

Sovente le organizzazioni criminali si servono delle case da gioco e dei casinò<sup>9</sup> per ripulire il denaro illecitamente prodotto. Nella pratica, acquistano gettoni fingendo di dover giocare per poi utilizzare solo una parte degli stessi o non utilizzarli affatto con lo scopo di riconvertire i gettoni in denaro e contestualmente farsi rilasciare dalla casa da gioco un documento che certifica che il denaro sia frutto di regolari vincite. Un'altra tecnica può essere quella di acquisire da parte dell'organizzazione criminale il controllo della casa da gioco così da certificarsi da sola le vincite dichiarando che il denaro da riciclare è un reddito derivante dall'attività di gioco. L'utilizzo di case da gioco per il riciclaggio di denaro è frequente nella fase di Placement.

---

<sup>8</sup> SocietaOffshore. Loan back: ecco come si sfruttano i prestiti per il riciclaggio.

<sup>9</sup> Money Laundering, 2012. Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro.



### **1.5. Tecnica del rimborso fiscale**

Nell'ambito dei rapporti con il Fisco, un membro dell'organizzazione criminale, o una ditta o una società da essa controllata, versa una somma che eccede il valore dei debiti tributari<sup>10</sup>. Una volta accertato l'errore, l'Amministrazione provvede al rimborso dell'eccedenza o quantomeno concede la possibilità di compensare<sup>11</sup> la differenza con altre imposte dovute. In questo modo il prestanome può certificare la provenienza del denaro. Tale tecnica è utilizzata soprattutto nei paesi in cui non esiste una rigida normativa in materia di antiriciclaggio ed è tipica nella fase di Placement.

### **1.6. Transazioni fittizie di immobili**

La compravendita di immobili<sup>12</sup> è spesso usata come canale attraverso il quale il denaro sporco è immesso nel circuito legale. L'organizzazione criminale acquista un bene immobile a un prezzo inferiore della somma da riciclare per poi venderlo a un acquirente compiacente a un prezzo pari al valore della somma del denaro sporco, quindi notevolmente maggiore del vero valore del bene. L'acquirente effettua il pagamento tramite bonifico bancario e contestualmente riceve dall'organizzazione criminale la differenza, in denaro liquido, tra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene. Questa tecnica presuppone che l'acquirente compiacente sia insospettabile e disponga di ingenti somme di denaro contante. In considerazione della struttura necessaria per porre in essere la tecnica medesima, essa può integrare una o più fasi del processo di riciclaggio.

### **1.7. Utilizzo del denaro contante**

Altra diffusa tecnica, classica nella fase di Placement, per riciclare il denaro illecitamente prodotto è quella dell'utilizzo del denaro contante per l'acquisto di beni e servizi "in nero" o per spese di importo inferiore alla soglia massima oltre la quale è imposto l'utilizzo di strumenti tracciabili.

---

<sup>10</sup> Money Laundering, 2012. Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro.

<sup>11</sup> Mauro Beghin, 2016. Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza. Seconda edizione. Torino: G. Giappichelli Editore. L'Amministrazione del tributo, La Riscossione, La Compensazione, pagina 277.

<sup>12</sup> alleo.it – Discovery contemporary cultures, 2016. Come si ricicla il denaro sporco.

## Capitolo II – Il caso *Aemilia*

### 2. Il processo *Aemilia*

Il processo in esame trae origine dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata *Aemilia*. Dall'indagine sono emersi i fattori distintivi della consorteria investigata: la presenza di nuclei ndranghetisti radicati nella regione Emilia Romagna, i tratti che ne hanno caratterizzato l'azione, il programma delinquenziale e la congerie di settori in cui l'organizzazione criminale ha operato. Le finalità dell'organizzazione risultano essere quelle della commissione di numerosi delitti, fra i quali l'illecita detenzione di armi, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, l'illecita intermediazione del personale, l'estorsione, l'usura nonché il reimpiego di denaro di illecita provenienza ed infine, reati fiscali. In questa sede occorre soffermare l'attenzione sulle tecniche di riciclaggio poste in essere dal sodalizio criminale che fundamentalmente sono le seguenti: finanziamenti a tassi usurari, trasferimento fraudolento di valori, infiltrazione nelle opere di urbanizzazione, architettura delle "frodi carosello" e fornitura di manodopera.

#### 2.1. Concessione di prestiti a tassi usurari

Gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria di Cremona hanno constatato che il contante nella disponibilità dell'organizzazione è stato impiegato, tra l'altro, per il finanziamento a tassi usurari di imprese in difficoltà economica. L'organizzazione, al fine di schermare la propria attività illecita di concessione di prestiti, si è servita di aziende realmente operative che ha anteposto alle società cartiere utilizzate per le movimentazioni finanziarie.

Lo schema<sup>13</sup> era il seguente: l'imprenditore in difficoltà economiche riceveva in contanti il denaro di cui aveva bisogno da soggetti vicini all'organizzazione criminale impegnandosi a restituirlo alle scadenze concordate; la restituzione delle somme, compresa di interessi (che nel caso in esame oscillavano tra il 197% ed il 307%), avveniva tramite canali bancari, bonifici e assegni formalmente giustificati come pagamento di fatture; tali fatture, naturalmente relative a operazioni inesistenti, erano emesse da società che, pur realmente operative o dotate di una parvente operatività, erano formalmente gestite da soggetti prestanome ma riconducibili ai soggetti erogatori del prestito.

Al fine di ostacolare la ricostruzione dei passaggi e disperdere le tracce della provenienza del denaro, le somme accreditate alle società emittenti le fatture erano trasferite, sempre tramite l'emissione di false fatturazioni, sui conti delle società cartiere per poi essere in seguito monetizzate e utilizzate per le attività illecite del sodalizio.

---

<sup>13</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, "Frodi Fiscali", Capi 106) – 107), Usura e false fatturazioni, Premessa, pagina 947; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

## **2.2. Trasferimento fraudolento di valori**

Una delle tecniche più utilizzate dal sodalizio criminale per agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro di illecita provenienza, nonché eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, è stata quella della fittizia intestazione di compendi patrimoniali, siano quote societarie o beni immobili, riconducibili a soggetti vicini alla consorteria. I soggetti colpevoli di tali reati – spiega il giudice – “pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione a un personaggio della consorteria indagata, [...] consentendo così di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare l'individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa”<sup>14</sup>. Attraverso la formale attribuzione della titolarità di beni a soggetti prestanome, gli attori del riciclaggio riescono a mascherare l'effettiva riconducibilità dei beni all'associazione mafiosa e l'individuazione della provenienza delittuosa degli stessi.

## **2.3. La vicenda dei cantieri di Sorbolo (PR)**

Allettante occasione d'infiltrazione per la consorteria investigata è stata il cosiddetto “affare Sorbolo”, un'ingente lottizzazione avente ad oggetto le opere di urbanizzazione e di edificazione di plurimi complessi immobiliari. Con la complicità di imprenditori emiliani, l'organizzazione è riuscita a immettere nelle casse delle imprese immobiliari coinvolte somme di denaro di illecita provenienza. L'infiltrazione è avvenuta grazie alla presenza di soggetti appartenenti all'organizzazione criminale e contemporaneamente soci della società appaltatrice che hanno imposto le modalità di conduzione dei lavori. L'amministratore della società appaltatrice ha affermato che la società era divenuta una “scatola vuota” che aveva costruito gli immobili per conto di imprese immobiliari che erano cadute sotto il controllo totale di personaggi apicali della cosca in seguito alla estromissione coattiva dell'amministratore. Il cantiere era sostanzialmente divenuto un “cantiere della 'ndrangheta”: assegni tratti da rapporti accesi presso la filiale di Cutro della Banca Popolare del Mezzogiorno; personale incaricato da soci occulti pagati a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato; mezzi e materiali edili di dubbia provenienza impiegati nei cantieri senza il consenso dell'amministratore; cantieri edili finanziati con capitali provenienti dalla Svizzera; buste contenenti somme di denaro, assegni o titoli fatte pervenire in Emilia tramite l'ausilio di autisti di pullman di linea della tratta Crotone - Parma. L'indagine ha appurato che l'operazione è stata finanziata prevalentemente attraverso il loan back: “la presenza di titoli, o

---

<sup>14</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, Imputazioni, Reimpiego e Frodi Fiscali, punto 112, pagina 115; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

altra documentazione idonea a fornire garanzia per la concessione di mutui bancari”<sup>15</sup>, hanno consentito all’organizzazione di poter accedere al credito bancario.

#### **2.4. Architettura delle “frodi carosello”**

Con il supporto di soggetti compiacenti, l’organizzazione criminale ha reimpiegato capitali di illecita provenienza in un complesso societario la cui attività è consistita nella fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La redditività delle somme investite, giunte nelle casse delle società attraverso l’utilizzo di conti correnti accessi presso istituti di credito in cui vige il segreto bancario, era assicurata attraverso le cosiddette “frodi carosello”. E’ un sistema fraudolento che sfrutta la normativa europea sull’IVA<sup>16</sup> secondo cui le cessioni all’interno dell’Unione Europea tra soggetti d’imposta sono in regime di non imponibilità IVA nello stato membro d’origine dei beni e sono invece soggette alla tassazione nel paese di destinazione. Lo “schema di frode”<sup>17</sup> prevedeva l’interposizione iniziale di una società cartiera localizzata a livello intracomunitario che acquistava i prodotti da fornitori di altri paesi comunitari per rivenderli senza l’applicazione dell’IVA a un’altra società cartiera localizzata in territorio nazionale. Quest’ultima cedeva i beni applicando l’IVA a una “società filtro” i cui prodotti erano a loro volta rivenduti ad altre imprese che rivestivano il ruolo di “rivenditore o broker”. Alla fine i “broker” chiudevano il giro cedendo i prodotti alla cartiera iniziale localizzata a livello intracomunitario. Questo giro ha consentito la massimizzazione del risultato economico poiché, divenuta non imponibile la cessione, i sodali maturavano il diritto alla detrazione per intero dell’IVA corrisposta alla società “filtro” in seguito all’acquisto. Il costo di partecipazione al sistema fraudolento era dato dalla differenza tra la fattura finale di riacquisto e quella iniziale di vendita; mentre il guadagno, successivamente ripartito tra le società coinvolte, era dato dalla differenza tra l’IVA percepita nell’ultima fatturazione e il costo dell’operazione. Poiché le cartiere non effettuavano alcun versamento d’imposta, potevano vendere i prodotti sottocosto trasformando parte del prezzo pagato al fornitore in imponibile IVA. Queste ultime avevano una vita breve ed erano destinate a essere sostituite da altre società fittizie, naturalmente solo dopo aver provveduto all’eliminazione dei documenti contabili così da impedire un’eventuale ricostruzione del giro d’affari. Il meccanismo prevedeva dunque passaggi circolari della merce che ritornava al punto di partenza col solo fine di creare indebiti crediti d’imposta da parte della società beneficiaria.

---

<sup>15</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, “Gli Affari”, Capi 83), 84), 85 BIS), e 86), La vicenda dei cantieri di Sorbolo (PR), Conclusioni, pagina 613; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

<sup>16</sup> Mauro Beghin, 2016. Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza. Seconda edizione. Torino: G. Giappichelli Editore. La Ricchezza, Le Imposte sui consumi.

<sup>17</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, “Frodi Fiscali”, Capi 96) – 100), Architettura delle “frodi carosello” nel sistema precedente ed in quello successivo, pagina 889; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

## 2.5. Fornitura di manodopera

Anche lo sfruttamento delle calamità naturali è un frequente canale di infiltrazione mafiosa utilizzato per reimpiegare denaro di illecita provenienza nonché realizzare illeciti profitti. Nel caso in esame, la calamità naturale è consistita nel tragico sisma che ha colpito la regione Emilia Romagna nel maggio del 2012. L'organizzazione mafiosa – spiega il giudice – ha approfittato della situazione traendo vantaggio dalla legislazione emergenziale, dall'attenuazione dei controlli e dallo stesso indebolimento psicologico ed economico della società civile colpita. Le indagini hanno svelato come, con la compiacenza di imprenditori emiliani, l'organizzazione criminale sia riuscita a infiltrarsi nelle opere di ricostruzione post sisma. Tale infiltrazione è avvenuta attraverso l'instaurazione di una particolare forma di collaborazione fra uno dei principali esponenti della consorceria investigata e l'impresa addetta ai lavori di ricostruzione. Tale forma di collaborazione è consistita nella fornitura di manodopera formalmente assunta dalla società addetta ai lavori ma di fatto illecitamente gestita da un correo, in particolare per ciò che attiene all'effettiva retribuzione. Il sistema<sup>18</sup> era il seguente: la società formalmente datore di lavoro predisponendo delle buste paga fittizie, sulle quali non sarebbe stato possibile eseguire delle verifiche poiché al di sotto dei mille euro; le somme necessarie per il pagamento dei lavoratori erano fatte pervenire dalla società al correo tramite un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti da parte di una società compiacente dotata di una parvente operatività; successivamente, al fine di ostacolarne la tracciabilità, tale società, sempre attraverso un sistema di false fatturazioni, girava le somme a un'altra società compiacente che provvedeva a monetizzarle e a consegnarle al correo, effettivo fornitore di manodopera; quest'ultimo, dopo aver trattenuto per sé una parte della retribuzione spettante a ciascun lavoratore, provvedeva alla liquidazione delle buste paga in contanti, senza doversi preoccupare della tracciabilità dei pagamenti dato l'esiguo importo delle retribuzioni.

Tramite tale meccanismo fraudolento il sodale, oltre a procurarsi un illecito profitto, favoriva l'infiltrazione della consorceria investigata nel circuito degli appalti pubblici; le società coinvolte, in virtù della falsa documentazione contabile prodotta, potevano dimostrare di aver sostenuto determinate spese abbattendo così, a seconda del tipo di società, l'imponibile IRPEF o IRES e beneficiando delle agevolazioni fiscali per l'IVA a credito.

---

<sup>18</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, “Gli Affari”, Capi 90), 91), 92), 93), Le infiltrazioni nell'attività di ricostruzione post-terremoto; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

## Capitolo III – Gli obblighi e rischi gravanti sui liberi professionisti

### 3. La normativa antiriciclaggio

Per portare a termine le operazioni sopra descritte, l'organizzazione si è avvalsa della compiacenza sia di persone che lavorano all'interno degli istituti finanziari che di soggetti che esercitano la libera professione di Dottore Commercialista; i primi – come si evince dall'Informativa<sup>19</sup> della Guardia di Finanza – “[hanno permesso al sodalizio] di prelevare ingenti somme di denaro, nonché di accendere e utilizzare rapporti di conto corrente intestati a prestanome”; i secondi – spiega il giudice – “oltre [ad aver fornito] la [loro] opera professionale di commercialisti erano coinvolti direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale”<sup>20</sup>; entrambi nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa, violando la disciplina antiriciclaggio.

La normativa di prevenzione del riciclaggio è regolata dalla cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio, di recente approvata dal Parlamento Europeo. La Direttiva UE 2015/849 ha recepito le raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o Financial Action Task Force (FATF), con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica e al fenomeno dell'economia sommersa, di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e di garantire la correttezza degli operatori che vi operano. “Le prestazioni che rilevano ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio sono: i) le movimentazioni di denaro; ii) il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento e iii) il compimento o la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale”<sup>21</sup>. I soggetti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'esercizio della loro attività professionale, sono tenuti all'osservanza di una serie di disposizioni previste nel D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la suddetta Direttiva, col fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio. I principi generali<sup>22</sup> della normativa di prevenzione del riciclaggio, prevedono che i destinatari delle disposizioni adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di

---

<sup>19</sup> Informativa Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona 19/06/2013 e allegati (Voll. 46-50). In: Sentenza *Aemilia* n. 797/16, “Frodi Fiscali”, Capi 106) – 107), Usura e false fatturazioni, Premessa, pagina 948; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

<sup>20</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, Imputazioni, Reimpiego e Frodi Fiscali, punto 96, pagina 92; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

<sup>21</sup> Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. In: Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, stress test sui clienti, di Benedetto Santacroce e Luigi Fruscione.

<sup>22</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. In: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio”.

### **3.1. Valutazione e gestione del rischio**

I soggetti destinatari delle disposizioni<sup>23</sup> devono adottare delle misure di valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alla loro dimensione, tenendo conto delle caratteristiche dei clienti, del Paese e del settore del mercato di riferimento nonché della prestazione richiesta. La Direttiva impone che ogni Stato Membro preveda misure rafforzate nell’ambito di settori di attività ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e, per contro, misure semplificate in quei settori in cui il rischio è reputato basso. L’adempimento dell’obbligo<sup>24</sup> in esame avviene mediante l’attribuzione di un punteggio di rischio complessivo che è un indicatore della valutazione sia del cliente sia della prestazione professionale richiesta, secondo modalità indicate nel suddetto Decreto. L’indice unico, espressione del rischio di riciclaggio, deve essere costantemente aggiornato nel corso del rapporto professionale in seguito a mutamenti rilevanti delle caratteristiche del cliente o dell’operazione richiesta.

### **3.2. Adeguata verifica della clientela**

Gli obblighi<sup>25</sup> di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In particolare<sup>26</sup>, l’identificazione del cliente e del titolare effettivo deve essere svolta prima dell’istaurazione di un rapporto continuativo con un cliente o prima del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale o, anche, prima dell’esecuzione di una prestazione occasionale. Con il termine “titolare effettivo” s’intende la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse delle quali il rapporto professionale è instaurato o la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Qualora il cliente sia una persona giuridica, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone

---

<sup>23</sup> Direttiva UE 2015/849. In: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI, di Annalisa De Vivo.

<sup>24</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, artt. 3 e 20. In: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

<sup>25</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, art. 16. In: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

<sup>26</sup> Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. In: Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, stress test sui clienti, di Benedetto Santacroce e Luigi Fruscione.

fisiche alle quali è riferita, direttamente o indirettamente, la proprietà della persona giuridica. In termini quantitativi, la titolarità effettiva è riconducibile in capo al soggetto o in capo ai soggetti che detengono, in modo diretto o indiretto, una percentuale sufficiente (25% più una quota) del capitale sociale della persona giuridica.

L'obbligo d'individuazione del titolare effettivo risponde all'esigenza di rintracciare quei soggetti la cui identità è spesso schermata da strutture societarie appositamente create; proprio a tal fine, il decreto attuativo ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi che deve essere costantemente aggiornato.

I commercialisti sono tenuti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, salvo alcune eccezioni, in due casi: i) in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale o dell'instaurazione di un rapporto professionale continuativo; ii) in occasione dell'esecuzione di un'operazione professionale occasionale, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15 mila euro.

Il suddetto decreto prevede l'esonero dall'adeguata verifica per la redazione e trasmissione o della sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

### **3.3. Conservazione dei documenti**

Sui professionisti grava, altresì, l'obbligo di registrazione dei dati acquisiti e conservazione dei documenti<sup>27</sup>. Tale obbligo risponde all'esigenza di tracciabilità dei documenti per espresse finalità preventive, di accertamento e d'indagine da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o di altre Autorità competenti. La conservazione dei documenti richiesti per l'adeguata verifica del cliente deve avvenire per la durata di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il cliente o dalla data della prestazione professionale resa nel caso di rapporti occasionali. La durata di conservazione quinquennale può essere innalzata dai singoli Stati Membri se, all'esito di un'accurata valutazione in merito alla necessità di tale ulteriore conservazione, lo si ritenga necessario ai fini di prevenzione, accertamento e indagine su casi di riciclaggio. In ogni caso, il termine massimo di conservazione non può superare i dieci anni.

---

<sup>27</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, artt. 36-40. In: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI, di Annalisa De Vivo.



### **3.4. Segnalazione di operazioni sospette**

Al professionista è imposto un divieto di esecuzione della prestazione professionale che, dopo un'accurata analisi, sia ritenuta sospetta perché caratterizzata da un indice unico elevato, se non dopo aver provveduto alla sua segnalazione, senza ritardo, all'Unità di Informazione Finanziaria<sup>28</sup>. La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema. L'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. I commercialisti sono esonerati<sup>29</sup> dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette con riferimento alle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica dello stesso, nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o nell'attività di consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo. Ne consegue che sui commercialisti non grava l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nell'esercizio dell'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza relative a un contenzioso tributario.

### **3.5. Il ruolo dei collaboratori e dipendenti<sup>30</sup>**

Collaboratori e dipendenti dello studio professionale rappresentano un tassello fondamentale del sistema delle procedure antiriciclaggio dello studio in considerazione della loro particolare posizione operativa. Questi ultimi, essendo in stretto contatto con il cliente, possono cogliere aspetti rilevanti legati alla sua effettiva operatività. Sono per questo tenuti a collaborare con il professionista nell'attività di monitoraggio dei clienti e delle loro operazioni e a comunicare senza indugio fatti costituenti palesi violazioni della normativa antiriciclaggio nonché eventuali operazioni sospette.

### **3.6. Il sistema sanzionatorio**

La IV Direttiva impone agli Stati Membri di prevedere nell'ordinamento nazionale un sistema sanzionatorio<sup>31</sup> basato su misure "effettive, proporzionate e dissuasive" da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in materia di antiriciclaggio. Gli Stati Membri, nel prevedere una gamma di sanzioni, devono tenere conto di svariati fattori quali la gravità e la durata della violazione; il grado di responsabilità del professionista; mancata segnalazione e grado di collaborazione

---

<sup>28</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. In: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

<sup>29</sup> Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, esoneri per gli studi, di Marco Mobili e Giovanni Parente.

<sup>30</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. In: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

<sup>31</sup> Direttiva UE 2015/849. In: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI, di Annalisa De Vivo.

con le Autorità Competenti; l'ingiusto profitto ricavato in seguito alla violazione dei previsti obblighi e le precedenti violazioni della disciplina.

I soggetti destinatari delle disposizioni che violano gli obblighi di adeguata verifica o di conservazione dei documenti vanno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria<sup>32</sup> dell'importo di 2.000 euro. Nei casi in cui le violazioni siano gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è prevista una sanzione da 2.500 a 50.000 euro.

Con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'entità della sanzione è fissata a 3.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è prevista una sanzione da 30.000 a 300.000 euro, ulteriormente aumentata nei casi in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico (nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a 450.000 euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino a un milione di euro). È stato previsto un limite massimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria, di 50.000 euro per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta.

È stata introdotta<sup>33</sup> la possibilità, solo per le sanzioni amministrative, di richiedere la riduzione di un terzo della sanzione al Ministero dell'Economia entro la scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto che irroga la sanzione. Per coloro che se ne siano già avvalsi nei precedenti cinque anni tale facoltà è preclusa.

Per i soggetti che, essendo tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizzano dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è prevista la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro.

---

<sup>32</sup> Diritto Bancario, 2017. La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017, di Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati.

<sup>33</sup> Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, esoneri per gli studi, di Marco Mobili e Giovanni Parente.

## Conclusioni

L'impiego nei mercati finanziari o nelle imprese economiche di ricchezze prodotte illecitamente costituisce strumento di inquinamento dell'economia, dei mercati, della libera concorrenza e della stabilità e affidabilità degli intermediari finanziari e consente di operare in modo sleale nell'economia acquisendo posizioni d'indebito vantaggio rispetto agli altri protagonisti del processo economico. Le tecniche di riciclaggio si fondano su di un uso distorto degli strumenti economici e finanziari messi a disposizione dal nostro ordinamento per l'esercizio di attività economiche; questa distorsione sottrae risorse allo Stato contaminando l'economia pulita e indebolendo le tutele di chi è stato privato di quelle ricchezze che si vogliono ripulire o reimpiegare. Nello svolgimento del processo in esame, convenzionalmente denominato *Aemilia*, il Pubblico Ministero ha evidenziato<sup>34</sup> la distinzione economica (e poi giuridica) fra riciclaggio e reimpiego; il primo costituisce un costo per l'organizzazione che però è tollerato in vista della successiva possibilità di libera circolazione dei beni svincolandoli dalla loro reale natura delittuosa; nel caso del reimpiego, invece, il fenomeno è economicamente opposto, poiché i beni direttamente provenienti dall'attività delittuosa sono immessi nel sistema economico al fine di consentire loro di generare ricchezza e produrre reddito con il relativo e inevitabile rischio d'impresa. Dagli esiti dell'indagine *Aemilia* è emerso che l'attività prediletta dall'organizzazione per le transazioni finanziarie e le movimentazioni di capitali strumentale all'espletamento di tutte le tecniche di riciclaggio, è stata l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti. Presupposto dell'azione della consorceria investigata è la disponibilità da parte della stessa di imprese: partite IVA che nascono, muoiono e si avvicendano e che rappresentano un fondamentale strumento di penetrazione nel circuito legale dell'economia. La loro funzione non è quella di mero schermo di una attività illecita perché ciò si è verificato solo in alcuni casi. In tante altre ipotesi invece le stesse sono anche realmente operative e questo non soltanto ostacola maggiormente l'individuazione delle condotte illecite ma assicura anche la redditività delle somme investite<sup>35</sup>. La consorceria indagata per lo svolgimento della sua attività criminale si è altresì servita di soggetti cui la normativa antiriciclaggio impone precisi obblighi che sono stati violati. Il riciclaggio di denaro costituisce, insomma, un fenomeno complesso che per funzionare richiede un sistema articolato e la connivenza proprio di quelle figure professionali e pubbliche che sono preposte anche a vigilare e contrastare tali condotte illecite. Quando

---

<sup>34</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, "Gli Affari", Premessa, Il delitto di reimpiego ex art. 648 ter c.p., pagina 509; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

<sup>35</sup> Sentenza *Aemilia* n. 797/16, "Svolgimento del Processo", Indagine. Cenni, pagina 150; giudice dott.ssa Francesca Zavaglia.

l'organizzazione criminale riesce a far funzionare questo complesso ingranaggio criminoso, per lo Stato risulta estremamente difficile individuare e arrestare il ciclo economico illecito che si è innescato e intercettare le somme che l'organizzazione ha riciclato.

## **FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA**

alleo.it – Discovery contemporary cultures, 2016. Come si ricicla il denaro sporco [online], di Marco Giaconi. Disponibile su:

<<http://www.alleo.it/2016/09/05/comesiriciclaildenarosporco/>> [Data di accesso: 24/05/2017].

Banche Italia. Riciclaggio di denaro: nascondere la sua natura “delittuosa” [online].

Disponibile su: <<http://www.bancheitalia.it/economia-e-finanza/riciclaggio-di-denaro.htm>> [Data di accesso: 22/06/2017].

ComplianceJournal.it, 2017. Le 3 fasi del riciclaggio di denaro sporco [online]. Disponibile su

< <https://www.compliancejournal.it/tre-fasi-riciclaggio-denaro-sporco/>> [Data di accesso: 23/08/2017].

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2015. MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI [online], a cura della

Commissione “Antiriciclaggio”. Disponibile su:

<<http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d90b4ff2-f8a2-4c29-a1c7-0ace955975a9>> [Data di accesso: 20/06/2017].

Diritto Bancario, 2017. La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017 [online], di Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia

Tatozzi & Associati. Disponibile su: <<http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/la-iv-direttiva-antiriciclaggio-e-legge-le-principali-novita-contenute-nel-dlgs-n-902017>> [Data di accesso: 08/08/2017].

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI [online], di Annalisa De Vivo.

Disponibile su: <<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/854>> [Data di accesso: 20/06/2017].

Il Bo – Unipd, 2016. La mafia e le “aziende criminali” del Nord Italia [online], di Daniele

Mont D’Arpizio. Disponibile su: <<http://www.unipd.it/ilbo/mafiaaziendecriminalinorditalia>> [Data di accesso: 24/05/2017].

Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, esoneri per gli studi [online], di Marco Mobili e

Giovanni Parente. Disponibile su < <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-24/antiriciclaggio-esoneri-gli-studi-214413.shtml?uuid=AEy5dSSB>> [Data di accesso: 08/08/2017].

Il Sole 24 Ore, 2017. Antiriciclaggio, stress test sui clienti [online], di Benedetto Santacroce e Luigi Fruscione. Disponibile su: <<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-29/antiriciclaggio-stress-test-clienti--085110.shtml?uuid=AE3kk5SB>> [Data di accesso: 08/08/2017].

La Notizia giornale.it, 2014. Nel mondo del calcio sporco [online], di Piero Messina e Paolo Zoppi. Disponibile su: <<http://www.lanotiziagiornale.it/category/inchieste/>> [Data di accesso: 24/06/2017].

Mauro Beghin, 2016. Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza. Seconda edizione. Torino: G. Giappichelli Editore.

Money Laundering, 2012. Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro [online]. Disponibile su: <<http://www.moneylaundering.it/2012/05/01/helloworld/>> [Data di accesso: 24/05/2017].

PADOVAOGGI, 2016. Il DNA delle aziende criminali, ricercatori padovani mettono a nudo le organizzazioni mafiose [online]. Disponibile su:

<<http://www.padovaoggi.it/cronaca/aziende-criminali-studio-universita-padova.html>> [Data di accesso: 21/05/2017].

SocietaOffshore. Loan back: ecco come si sfruttano i prestiti per il riciclaggio [online].

Disponibile su: <<http://societaoffshore.org/loan-back>> [Data di accesso: 23/08/2017].

Tribunale di Bologna, Sezione dei giudici per le indagini preliminari. Sentenza *Aemilia* n. 797/16, giudice dott.ssa Francesca Zavaglia. Udienza 22/04/2016. Deposito 07/10/2016. [Data di accesso: 24/06/2017].

Wikipedia. Riciclaggio di denaro [online]. Disponibile su:

<[https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio\\_di\\_denaro](https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_di_denaro)> [Data di accesso: 22/06/2017].